

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 17 febbraio 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 1997 concernente criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti. (26A02924) Pag. 1

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore. (26A02808) Pag. 2

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Verde cooperativa sociale a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (26A02809) Pag. 3

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agave società cooperativa sociale», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (26A02810) Pag. 4

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 276 «Strategie territoriali ambito Ostia Lido - Parco del mare - Riqualficazione e riprogettazione del litorale di Ostia» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata con ordinanza commissariale rep. n. 22, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinanza n. 29). (26A02807) Pag. 5



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 5 maggio 2026.

Aggiornamento della disciplina per la richiesta e la concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili ad uso residenziale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 60/2026). (26A02929). *Pag.* 10

ORDINANZA 15 maggio 2026.

Aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata delle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza n. 61/2026). (26A02930) *Pag.* 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oncotide». (26A02894) *Pag.* 18

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva». (26A02895) *Pag.* 18

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Orion». (26A02900). *Pag.* 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siroctid». (26A02901) *Pag.* 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone EG». (26A02902). . . *Pag.* 19

Humanitas University di Pieve Emanuele

Avviso relativo al testo coordinato dello statuto (26A02913) *Pag.* 20

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «Italian Gekko Association (IGA) - APS» (26A02878). *Pag.* 20

Ministero della giustizia

Comunicato relativo all'estratto del decreto dirigenziale 21 maggio 2026 di approvazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti. (26A02995) *Pag.* 20


**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», in Brescia. (26A02933). *Pag.* 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 maggio 2026.

Rendiconto per l'anno 2025. (26A02748)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 febbraio 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 1997 concernente criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione» ed il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le relative norme di attuazione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e di disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visti gli articoli 39 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visti gli articoli 137 e 313 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, costituente il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 dicembre 2022, n. 204, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, statuente il «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2012;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, con il quale sono stati statuiti i «Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, nonché ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1997;

Considerato che, pur in presenza di disponibilità economica da parte della procedura, sono emersi problemi applicativi in tema di corresponsione dei compensi per il commissario liquidatore, specie nei casi di sostituzione dell'organo gestorio in uno stato avanzato della procedura, ossia quando sono state concluse le fasi di formazione dello stato passivo e di realizzazione dell'attivo, ovvero nei casi in cui l'attivo da realizzare, o realizzabile, sia assente o esiguo;

Considerata riconoscere e quantificare il compenso anche per il commissario liquidatore succeduto in una fase avanzata della procedura, per l'espletamento delle attività residuali, quali l'eventuale predisposizione del piano di riparto e la chiusura della liquidazione, nonché di garantire la parità di trattamento tra i professionisti che si succedono nell'incarico;

Considerata la necessità di prevedere norme che permettano il pagamento delle spese di chiusura delle procedure delle società collegate prive di attivo o con capitali insufficienti;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Ritenuto di dover aggiornare l'attuale disciplina, stabilendo anche ulteriori criteri per la determinazione dei compensi spettanti all'organo gestorio;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della disciplina

1. Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, all'ultimo ritenuto del preambolo, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570» è aggiunto «e successive modifiche e integrazioni».

2. Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, all'art. 1, comma 2, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570» è aggiunto «e successive modifiche e integrazioni».

Art. 2.

Disposizioni in materia di determinazione del compenso spettante ai commissari liquidatori

Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis (Determinazione e liquidazione del compenso per il commissario liquidatore succeduto nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in stato avanzato o con attivo realizzato insufficiente). — 1. Fatto salvo il compenso di cui all'art. 2, comma 3, in caso di sostituzione del commissario liquidatore in uno stato avanzato della procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora non sia possibile la determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, per assenza



di operazioni volte alla formazione dello stato passivo e/o alla realizzazione dell'attivo, ovvero nei casi in cui l'ammontare dell'attivo realizzato sia inferiore ad euro 50.000,00, il compenso è determinato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni, secondo i seguenti criteri:

a) per le procedure che vengono concluse ed aventi una disponibilità economica pari o superiore ad euro 15.000,00, la determinazione del compenso consiste in una percentuale sulla somma convenzionalmente e forfettariamente fissata in euro 50.000,00, non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro della giustizia, di cui all'art. 1. La liquidazione del compenso dovrà, tuttavia, tener conto e permettere il pagamento delle spese di chiusura della procedura di liquidazione;

b) per le procedure che vengano concluse, aventi disponibilità economica inferiore ad euro 15.000,00, la determinazione del compenso deve consistere in una percentuale sulla somma convenzionalmente e forfettariamente fissata in euro 20.000,00, non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro della giustizia, di cui all'art. 1. La liquidazione del compenso dovrà, tuttavia, tener conto e permettere il pagamento delle spese di chiusura della procedura di liquidazione.

2. Fatto salvo il compenso di cui all'art. 2, comma 3, qualora non sia possibile la determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, nel caso in cui le procedure non vengano concluse dal commissario liquidatore, il compenso sarà determinato e liquidato a conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa e consisterà in un'eventuale somma, nel massimo di euro 2.500,00, quantificata tenuto conto della disponibilità economica, dell'attività espletata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e delle spese di chiusura della procedura di liquidazione.

3. Il compenso di cui ai commi precedenti è a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della sola società cui si riferisce e non potrà essere messo a carico di eventuali società collegate.

Art. 3.

Disposizioni in materia di spese di chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di società collegate

Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

7-bis (Pagamento delle spese di chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative a società collegate in caso di attivo insufficiente). —

1. Qualora la disponibilità economica di una o più società collegate assoggettate a liquidazione coatta amministrativa non permetta il pagamento delle spese di chiusura della liquidazione, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, queste dovranno essere ripartite tra le procedure collegate in proporzione all'attivo realizzato da ciascuna,

ovvero poste a carico soltanto di alcune di esse o di una sola, qualora non sia possibile distribuirle per carenza o insufficienza di fondi.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non deriva nessun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 551

26A02924

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2017, n. 101/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Zunarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, n. 196/SAA/2017 con il quale l'avv. Stefano Guidotti è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto, in sostituzione del dott. Stefano Zunarelli, rinunciatario;



Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, n. 6/SAA/2020, con il quale il dott. Antonello Capua è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Stefano Guidotti, dimissionario;

Considerata la relazione informativa del commissario liquidatore, pervenuta in data 16 novembre 2021, dalla quale a seguito di verifiche effettuate sulla documentazione contabile e dalle altre indagini di rito, risulta evidente come la società sia gravemente indebitata e incapace di soddisfare il ceto creditorio, in quanto priva di attivo, a fronte di debiti verso l'Agenzia delle entrate riscossione per complessivi euro 584.175,33;

Considerato che il commissario ha chiesto la trasformazione del procedimento in atto con quello della liquidazione coatta amministrativa, in considerazione dello stato di insolvenza rilevato;

Considerato che in data 17 luglio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Antonello Capua è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott. Antonello Capua, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Antonello Capua, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) (codice fiscale 02161880600), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Antonello Capua, nato a Frosinone (FR) il 1° novembre 1973 (codice fiscale CPANNL73S01D810R), ivi domiciliato in via Mola Vecchia n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02808

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Verde cooperativa sociale a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Città Verde cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.655,00, si riscontra una massa debitoria di euro 115.994,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -108.106,00;

Considerato che in data 9 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Città Verde cooperativa sociale a r.l.», con sede in Potenza (PZ) (codice fiscale 00511370769), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Covelli, nato a Melfi (PZ) il 29 luglio 1984 (codice fiscale CVL NTN 84L29 F104E), domiciliato in Lavello (PZ), via Papa Giovanni Paolo I n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02809

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agave società cooperativa sociale», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Agave società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2023, allegata al verbale di revisione, che eviden-



zia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 24.423,95, si riscontra una massa debitoria di euro 89.482,17 ed un patrimonio netto negativo di euro - 70.550,48;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e da un'istanza di accertamento dello stato di insolvenza presso il Tribunale di Padova;

Considerato che in data 13 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agave società cooperativa sociale», con sede in Padova (PD) (codice fiscale 05333260288), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Monica Botta, nata a Capaccio (SA) il 10 marzo 1972 (codice fiscale BTTM-NC72C50B644W), domiciliata in Vicenza (VI), Corso Santi Felice e Fortunato n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02810

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 276 «Strategie territoriali ambito Ostia Lido - Parco del mare - Riquilificazione e riprogettazione del litorale di Ostia» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata con ordinanza commissariale rep. n. 22, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinanza n. 29).

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;



al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari essenziali ed indifferibili correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato modificato ed integrato il sopra richiamato Programma dettagliato, con previsione di ulteriori opere essenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale è stato, da ultimo, approvato il Programma

dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera della giunta della Regione Lazio del 7 dicembre 2022, n. 1159; la delibera di giunta capitolina del 26 giugno 2023, n. 226;

la delibera di giunta capitolina del 20 giugno 2024, n. 212;

la delibera della giunta della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 756;

la delibera di giunta capitolina n. 404 del 7 novembre 2024, recante «Strategie territoriali ambito Ostia Lido, Roma Capitale - finanziamento PR Lazio FESR 2021-2027 - Autorizzazione alla firma della convenzione con la Regione Lazio»;



la convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2024 da Roma Capitale e la Regione Lazio per l'attuazione delle strategie territoriali «Ostia mare di Roma»;

la deliberazione della giunta capitolina n. 326 del 7 agosto 2025;

l'ordinanza adottata dal Commissario straordinario rep. 10, prot. RM/1019 del 19 febbraio 2026;

l'ordinanza commissariale rep. 22, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

con delibera della giunta della Regione Lazio n. 1159 del 7 dicembre 2022 sono state approvate le linee guida ed è stato definito il riparto delle risorse comunitarie da attribuire agli enti locali beneficiari e relative al Programma regionale FESR 2021-2027; con medesimo provvedimento sono state, altresì, fornite indicazioni operative sulla base della quali definire le Strategie territoriali locali;

con deliberazione n. 226 del 26 giugno 2023, la giunta capitolina ha approvato, tra le altre, le proposte progettuali relative alla strategia territoriale dell'ambito urbano di «Ostia Lido»; con successiva deliberazione n. 212 del 20 giugno 2024 ne ha approvato la prima fase attuativa, unificando gli interventi in un'unica opera denominata «Parco del mare»;

con delibera della giunta della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 756 è stata approvata la prima fase della Strategia territoriale per la realizzazione del «Parco del mare» per un valore complessivo di 23.833.000,00 euro, approvando, inoltre, lo schema di convenzione tra le parti;

la giunta capitolina, con D.G.C. n. 404 del 7 novembre 2024, ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione, secondo il suddetto schema, con la Regione Lazio per la disciplina dei rapporti giuridici, le modalità di attuazione dell'intervento e gli adempimenti inerenti al trasferimento e rendicontazione delle risorse erogate, le cui firme sono state apposte in data 18 dicembre 2024;

con deliberazione del 7 agosto 2025, n. 326, la giunta capitolina ha fornito il proprio assenso preventivo al Progetto «Parco del Mare» - CUP J89J23000280002 - nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027;

Premesso, altresì, che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, modificato ed integrato dai decreti sopra richiamati, recante un articolato piano di investimenti pubblici finalizzato alla realizzazione di una pluralità di interventi di riqualificazione delle infrastrutture e di potenziamento dei servizi pubblici, oggetto di progressiva revisione, rimodulazione e implementazione in relazione alle esigenze emerse nelle fasi di programmazione e attuazione;

in particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 l'intervento «Parco del mare» è confluito nel Programma dettagliato, ove è stato inserito, nell'allegato 1, con la classificazione ID 276 e la denominazione «Strategie territoriali ambito Ostia Lido - Parco del Mare - Riqualificazione e riprogettazione del litorale di Ostia»;

per il citato intervento Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e il correlato Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici riveste il ruolo di soggetto attuatore - CUP: J89J23000280002 - dotazione finanziaria pari a 23.833.000,00 euro a valere su fondi comunitari PR Lazio FESR 2021-2027;

l'opera in parola integra un ampio ventaglio di strategie territoriali preordinate al rilancio del territorio romano attraverso una rinnovata configurazione del fronte mare, idonea a promuovere la crescita economica e lo sviluppo di un turismo sostenibile, con l'obiettivo di realizzare un grande parco lineare dedicato alle attività turistiche, sportive, culturali e ricreative;

Atteso che:

con ordinanza commissariale rep. n. 22, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026, il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha disposto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale;

ai fini della variante urbanistica sono stati redatti i seguenti elaborati:

ST.I10PFOTESU1 Relazione tecnica di variante urbanistica;

ST.I10PFOTESU2 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFOTESU3 VARIANTE al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFOTESU4 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);

ST.I10PFOTESU5 Elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000 - Individuazione esemplificativa delle aree oggetto di VARIANTE - componenti ad esito - trasposizione su Cartografia tecnica regionale numerica CTRN;



ST.I10PFTESU6 VARIANTE al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);

la variante urbanistica determina la modifica delle sotto specificate destinazioni urbanistiche, come meglio rappresentato nell'elaborato «ST.I10PFTESU1.pdf_Relazione tecnica di Variante Urbanistica»:

su elaborati 2. e 3. Sistemi e regole 1:5.000 e 1:10.000:

relativamente al tratto dal porto al canale dei pescatori, da «Spazi aperti della Città storica - giardini configurati» e «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» a «Strade»;

relativamente al tratto da via dei Palischermi a piazzale C. Colombo, da «Sistema dei servizi e delle infrastrutture - servizi: verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» a «Strade»;

relativamente all'area del ponte di nuova realizzazione, da «Acque - fiumi e laghi» a «Strade»;

su elaborato 4. Rete ecologica 1:10.000, il progetto non comporta modifiche alle componenti della Rete ecologica;

Dato atto, che:

con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

il comma 62, dell'art. 9, della citata legge regionale n. 19/2022 prevede che «...Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'assemblea capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

il comma 64, lettera d), dell'art. 9, della medesima legge regionale dispone che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-bis della l.r. n. 38/1999»;

al successivo comma 67, è previsto che «l'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse»;

la convenzione di cui al comma 67 è stata approvata dalla giunta capitolina con deliberazione n. 433 del 22 dicembre 2022 e successivamente sottoscritta, tra i rappresentanti della Regione Lazio e Roma Capitale, in data 29 dicembre 2022;

ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative, le funzioni delegate con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 hanno avuto completa attuazione a far data dal 29 dicembre 2022 e, pertanto, nel caso del procedimento in trattazione, si ritiene di dover prescindere dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 50-bis della l.r. n. 38/1999;

Rilevato che:

in deroga alla legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, comma 62, dell'art. 9, la su richiamata ordinanza commissariale rep. 22 del 17 aprile 2026 è stata posta in pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025> dal 20 aprile al 4 maggio c.a., ovvero per quindici giorni consecutivi, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. La medesima ordinanza è stata, altresì, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* nella Serie generale n. 96 del 27 aprile 2026;

con nota prot. RM/2399 del 20 aprile 2026 la struttura commissariale ha provveduto a notificare Roma Capitale in merito all'avvenuta adozione del provvedimento di che trattasi ed alla sua pubblicazione sul portale del Commissario straordinario per Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale, con nota prot. QF/15367 del 15 maggio 2026, assunta in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/2828, ha attestato che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante urbanistica adottata con il sopra richiamato provvedimento commissariale;

nei termini di legge, non risultano pervenute ulteriori osservazioni e/o opposizioni all'ordinanza commissariale di adozione della variante in oggetto, rep. 22/2026;

Considerato che:

le varianti urbanistiche intervengono a modificare la destinazione d'uso di porzioni del territorio di Roma Capitale, risultando funzionali alla realizzazione di un'opera pubblica di carattere essenziale per il relativo quadrante territoriale;

l'intervento in parola rientra tra le opere incluse nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, deve essere necessariamente realizzato in coerenza con il cronoprogramma procedurale dell'opera, che attesta la conclusione dei lavori entro il terzo trimestre 2026, oltre che nel rispetto delle modalità e tempistiche inderogabili del finanziamento comunitario del Programma regionale FESR 2021-2027, che prevede la stipula dei relativi contratti entro diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione tra comune beneficiario e autorità di gestione, per il caso in specie entro il 17 giugno 2026;

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie stabiliti dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti - da assumersi mediante deliberazione dell'as-



semblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette il rispetto dei suindicati termini di realizzazione dell'opera e occorre, pertanto, adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i termini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori;

il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilarli nei tempi programmati;

Ritenuto necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, adottata per l'intervento di che trattasi con ordinanza commissariale rep. n. 22, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, composta dagli elaborati sopra elencati, in deroga a quanto disposto dal testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, l'approvazione definitiva della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, adottata con O.C. n. 22/2026, prot. RM/2368 del 17 aprile 2026, corredata dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ST.I10PFTESU1 Relazione tecnica di variante urbanistica;

ST.I10PFTESU2 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU3 VARIANTE al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:5.000, fogli 2.11 - 2.12 (stralcio);

ST.I10PFTESU4 Disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio);

ST.I10PFTESU5 Elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000 - Individuazione esemplificativa delle aree oggetto di VARIANTE - componenti ad esito - trasposizione su Cartografia tecnica regionale numerica CTRN;

ST.I10PFTESU6 VARIANTE al disegno definitivo PRG 2008 Del. C.S.A.C. n. 48 del 7 giugno 2016 - elaborato prescrittivo Sistemi e regole 1:10.000, foglio 3.23 (stralcio).

2. Di dare mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale - Direzione pianificazione generale - U.O. P.R.G., competente *ratione materiae*, di recepire ed allineare, conseguentemente alla conclusione del procedimento, la cartografia dello strumento urbanistico vigente.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

4. La trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente e al soggetto attuatore, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

5. La trasmissione, a fini conoscitivi, della presente ordinanza commissariale alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 9, comma 65, della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022.

6. La trasmissione del presente provvedimento alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 28 maggio 2026

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 29/2026 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A02807



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 5 maggio 2026.

Aggiornamento della disciplina per la richiesta e la concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili ad uso residenziale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 60/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e le ulteriori successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata:

l'articolo 20-*bis*, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-*bis* stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei capi da I-*bis* a I-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'articolo 20-*sexies*, che nel prevedere le misure per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti disposizioni:

la lettera f-*bis*) del comma 1, in base alla quale il Commissario straordinario, con proprie ordinanze può «prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del *sub*-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate», disciplinandone l'attività;


il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali;

il comma 3-*bis*, come da ultimo modificato dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:

«a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;

il comma 3-*bis*.1, introdotto dal sopra citato articolo 21 del decreto-legge n. 25/2026, che stabilisce che «I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-*bis* possono essere richiesti, anche per interventi su im-



mobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3-*bis*. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni», disponendo che il Commissario straordinario provvede alla concessione di tali contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata;

il comma 3-*bis.2*, anch'esso introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 25/2026, che prevede che «qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*bis.1*, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il *sub*-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;

il comma 3-*ter*, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonché gli immobili di cui al comma 3-*bis*, lettera *b)*, e al comma 3-*bis.1* «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*»;

il comma 3-*quater*, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-*bis* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»;

il comma 6-*quater*, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali

contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili;

l'articolo 20-*septies*, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;

Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:

l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023;


l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023;

l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;

l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;

l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale;



l'ordinanza commissariale n. 54 del 7 novembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente l'aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101;

Vista la determina commissariale n. 43 del 13 febbraio 2026 concernente le «Modalità di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-*sexies* connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali.»;

Ritenuto di dover provvedere all'allineamento della disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità immobiliari a uso residenziale alla luce delle modifiche sopravvenute con l'adozione del richiamato articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'articolo 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato prorogato fino al 31 maggio 2026 nel ruolo di Commis-

sario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Dato atto che lo schema della presente ordinanza commissariale è stato sottoposto all'esame della cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater* del citato decreto-legge n. 61/2023, riunitasi il giorno 16 aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3934 del 28 aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4075 del 4 maggio 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4017 del 30 aprile 2026;

Dispone:

Art. 1.

Misure per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili a uso residenziale. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025

1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili a uso residenziale che modificano l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni.

2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle famiglie e ai soggetti privati, è contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 53 del 2025 - aggiornamento maggio 2026, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni, nonché delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.



Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 5 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1510

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026/>

26A02929

ORDINANZA 15 maggio 2026.

Aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata delle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza n. 61/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata:

l'art. 20-*bis*, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-*bis* stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei Capi da I-*bis* a I-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'art. 20-*ter* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e, in particolare:

il comma 7, lettera c), punto 2), ove è stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;

il comma 9, in base al quale «il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di *sub-commissari*», i quali «operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-*quater* e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nonché al coordinamento, al pagina 4 di 8 monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;

gli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, che, nel prevedere i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti



disposizioni che hanno recepito le innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e relative, in particolare:

alla previsione di una nuova tipologia di contributi dedicata a sovvenire ai danni minori subiti da famiglie e imprese, mediante la previsione di procedure particolarmente semplificate, alternativa alle altre tipologie di contributo;

alla previsione di apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, valutandosi, se del caso, l'adozione di apposite ordinanze speciali, specificamente motivate, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che prevedano procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione;

alla disciplina delle modalità con le quali, qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli eventi del 2024, prevedendo che il precedente procedimento precedente sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato, specificando, altresì, che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno;

alla previsione che, in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi per la ricostruzione privata possano essere concessi anche ai consorzi di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilendo che, in tal caso, il contributo sia concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'art. 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale;

alla previsione che la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio sia obbligatoriamente allegata all'istanza di contributo per la ricostruzione privata unicamente qualora tale titolo sia richiesto per la realizzazione della specifica tipologia di interventi da eseguire;

alla facoltà per il Commissario straordinario di individuare un soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in particolare, che per i contributi destinati alle imprese, ivi comprese quelle agricole, le

incombenze istruttorie siano assolte soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole;

alla previsione, qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, che il richiedente sia comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore, stabilendo, altresì, che in caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo sia revocato e le somme eventualmente percepite debbano essere restituite;

alla previsione che all'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione;

alla disciplina della possibilità di richiedere i contributi per la ricostruzione privata anche per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

in particolare, sempre all'art. 20-sexies:

il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali;

il comma 3-bis, come da ultimo modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:

«a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato



e non si possa provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;

il comma 3-bis.1, introdotto dal sopra citato art. 21 del decreto-legge n. 25/2026, che stabilisce che «I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni», disponendo che il Commissario straordinario provvede alla concessione di tali contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata;

il comma 3-bis.2, anch'esso introdotto dall'art. 21 del decreto-legge n. 25/2026, che prevede che «qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;

il comma 3-ter, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonché gli immobili di cui al comma 3-bis, lettera b), e al comma 3-bis.1 «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies»;

il comma 3-quater, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»;

il comma 6-quater, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili;

l'art. 20-septies, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;

Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale è stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;


Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:

l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;

l'ordinanza commissariale n. 20 del 15 gennaio 2024 e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i costi parametrici per ettaro per la determinazione dei contributi spettanti per determinate tipologie di interventi alle imprese del settore agricolo;

l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alla richiamata ordinanza commissariale n. 11/2023;

l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023, quest'ultima relativa ai contributi di ricostruzione privata destinati ai danni subiti dalle famiglie;



l'ordinanza commissariale n. 31 del 12 agosto 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, al foglio n. 2400, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina per la concessione dei contributi spettanti per i beni mobili, nonché modifiche alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024;

l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l'ordinanza commissariale n. 52 del 21 agosto 2025, registrata alla Corte dei conti in data 2 settembre 2025, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalità con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volontà di presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione;

l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale;

l'ordinanza commissariale n. 54 del 7 novembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente l'aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023, finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101;

l'ordinanza commissariale n. 55 del 24 dicembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, al foglio n. 112, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza commissariale n. 20/2024 in materia di contributi alle imprese del settore agricolo;

l'ordinanza commissariale n. 60 del 5 maggio 2026, in corso di verifica di legittimità agli organi di controllo, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata ordinanza commissariale n. 53/2025 in materia di deloca-

lizzazioni, in conformità alle innovazioni introdotte in tema dal decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2026, n. 59;

Vista la determina commissariale n. 43 del 13 febbraio 2026 concernente le «Modalità di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali.»;

Ritenuto di dover provvedere all'allineamento della disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità immobiliari a uso produttivo con quella relativa alle unità immobiliari a uso residenziale alla luce delle modifiche sopravvenute con l'adozione del richiamato art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per il recepimento delle quali è in corso di aggiornamento anche la menzionata ordinanza commissariale n. 53/2025;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi, adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della *governance* degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di *sub-commissari* alla ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione delle misure per la ricostruzione privata, che si è riunito in numerose riunioni ai fini dell'esame delle questioni oggetto della presente ordinanza, l'ultima delle quali si è svolta il 20 aprile 2026;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 11/2023, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle imprese, anche agricole, in attuazione delle novità introdotte con i citati decreti-legge n. 65 del 2025 e n. 25 del 2026, sulla base degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico tematico per la ricostruzione privata, stabilendo, in particolare, che alcune di tali innovazioni divengano efficaci non appena le piattaforme informatiche rese disponibili dalle tre Regioni saranno state aggiornate, circostanza di cui verrà data specifica pubblica comunicazione, dando, contestualmente, atto che alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provvede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili allo scopo a legislazione vigente;



Visti gli esiti della ricognizione delle manifestazioni di interesse raccolte mediante l'utilizzo della piattaforma INDICA, relativamente alla volontà di presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata, allo scopo di consentire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei cittadini e delle imprese interessati, alla luce delle ulteriori innovazioni e semplificazioni introdotte con le modifiche apportate alla normativa primaria di settore;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato prorogato fino al 31 maggio 2026 nel ruolo di Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Dato atto che lo schema della presente ordinanza commissariale è stato sottoposto all'esame della Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del citato decreto-legge n. 61/2023, riunitasi il giorno 16 aprile 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4355 dell'11 maggio 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4074 del 4 maggio 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4417 del 13 maggio 2026;

Dispone:

Art. 1.

Misure per l'integrazione e la semplificazione delle attività in materia di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023 e successive modifiche e integrazioni

1. Nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure per l'integrazione e la semplificazione delle attività di ricostruzione privata che modificano l'ordinanza commissariale

n. 11 del 20 ottobre 2023, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle imprese, ivi comprese quelle del settore agricolo.

2. Nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle imprese, ivi comprese quelle del settore agricolo, è contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 11 del 2023 – aggiornamento maggio 2026, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1, unitamente alla relativa modulistica, opportunamente aggiornata e integrata.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni, nonché delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.

Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 15 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1647

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026/>

26A02930



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oncotice».

Estratto determina AAM/PPA n. 295/2026 del 22 maggio 2026

È autorizzato il seguente *grouping* di Tipo IB, per il medicinale ONCOTICE, composto dalle seguenti variazioni:

Q.II.b.1.a: aggiunta del sito Merck Sharp & Dohme B.V. (Warderweg 39 2031 BN Haarlem Paesi Bassi) quale sito alternativo di confezionamento secondario;

Q.II.e.6.a.2: aggiunta della seguente nuova confezione 1-vial, configurazione usata nella linea di confezionamento del sito che si propone di aggiungere «Polvere per sospensione endovescicale» 1 flaconcino in vetro da 2 ml.

A.I.C. n.: 028346031 (base 10) 0V11PH (base 32).

Principio attivo: bacillo di calmette-guerin (BCG).

Codice pratica: NIB/2026/245.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, codice fiscale 00422760587.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'ART. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02894

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Con la determina n. aRM - 80/2026 - 8043 del 27 maggio 2026, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA.

Confezioni:

041492012 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492024 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492036 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492048 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL ;

041492051 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492063 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492075 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492087 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492099 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 20x14 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492101 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492113 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492125 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492137 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492149 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492152 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492164 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492176 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492188 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492190 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 20x14 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492202 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC(triplex)/AL;

041492214 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492226 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492238 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492240 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492253 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492265 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492277 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;


041492289 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492291 «80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492303 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492315 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492327 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;



041492339 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492341 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492354 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492366 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492378 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041492380 «160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02895

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Orion».

Con la determina n. aRM - 81/2026 - 828 del 27 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Orion Corporation, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METILPREDNISOLONE ORION.

Confezioni e descrizioni:

050894017 - «4 mg compresse» 10 compresse in vasetto HDPE;

050894029 - «4 mg compresse» 20 compresse in vasetto HDPE;

050894031 - «4 mg compresse» 30 compresse in vasetto HDPE;

050894043 - «4 mg compresse» 50 compresse in vasetto HDPE;

050894056 - «4 mg compresse» 100 compresse in vasetto HDPE;

050894068 - «16 mg compresse» 10 compresse in vasetto HDPE;

050894070 - «16 mg compresse» 20 compresse in vasetto HDPE;

050894082 - «16 mg compresse» 30 compresse in vasetto HDPE;

050894094 - «16 mg compresse» 50 compresse in vasetto HDPE;

050894106 - «16 mg compresse» 100 compresse in vasetto

HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02900

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siroctid».

Con la determina n. aRM - 82/2026 - 1133 del 27 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Chemi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SIROCTID.

Confezioni e descrizioni:

039101011 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 5 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101023 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 6 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101035 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 30 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101047 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 5 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101050 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 6 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101062 - «0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 30 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101074 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 5 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101086 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 6 siringhe pre-riempite da 1 ml;

039101098 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 30 siringhe pre-riempite da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02901

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone EG».

Con la determina n. aRM - 83/2026 - 1561 del 28 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OSSICODONE E NALOXONE EG;

confezione: 043855016;

descrizione: «5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855028;

descrizione: «5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato» - 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855030;

descrizione: «5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855042;

descrizione: «5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato» - 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855055;

descrizione: «10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855067;

descrizione: «10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato» - 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855079;

descrizione: «10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855081;

descrizione: «10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato» - 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855093;

descrizione: «20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855105;

descrizione: «20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato» - 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855117;

descrizione: «20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855129;

descrizione: «20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato» - 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855131;

descrizione: «30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855143;

descrizione: «30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato» - 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855156;

descrizione: «30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855168;



descrizione: «30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato» - 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855170;

descrizione: «40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato» - 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855182;

descrizione: «40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato» - 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855194;

descrizione: «40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

confezione: 043855206;

descrizione: «40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato» - 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02902

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE

Avviso relativo al testo coordinato dello statuto

Si comunica che con decreto rettorale n. 050 del 14 maggio 2026 è stato emanato il testo dello statuto di Humanitas University coordinato con le modifiche approvate dal consiglio di amministrazione di Ateneo previo controllo di legittimità e di merito esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il testo dello statuto coordinato con le modifiche apportate, emanato con d.r. n. 050/2026, è pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <https://www.hunimed.eu/it/documenti-ufficiali-di-ateneo/>

Tutte le norme e le disposizioni di Ateneo in contrasto con tale testo cessano di produrre effetti e sono da ritenersi soppresse.

26A02913

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riconoscimento dell'associazione di protezione ambientale denominata «Italian Gekko Association (IGA) - APS»

Con decreto ministeriale n. 166 del 26 maggio 2026 è individuata l'associazione denominata «Italian Gekko Association (IGA) - APS», con sede legale a Reggio Emilia (RE) - via Gandhi Mohandas Karam-

chand n. 16 - C.F. 91159510352, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

26A02878

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'estratto del decreto dirigenziale 21 maggio 2026 di approvazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

Nel comunicato relativo al decreto dirigenziale 21 maggio 2026 di approvazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 122 del 28 maggio 2026, laddove è scritto:

«Monticelli Cuggiò Mariarosaria notaio residente nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Alfonsine (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza»

deve intendersi

«Monticelli Cuggiò Maria Rosaria notaio residente nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Alfonsine (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza».

26A02995

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», in Brescia.

Con d.d. 3 giugno 2026, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 18 dicembre 1975, modificato in data 11 novembre 1983 e in data 9 febbraio 2009, alla «Società lombarda di revisione S.r.l.», con sede legale in Brescia, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 80003250174, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società.

26A02933

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-135) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 3 *

€ 1,00

